



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. *245* Seduta n. *21* del ..... 16 LUG. 2020 .....

Presiede il Presidente

Marco Votta

Consiglieri

Alberto Bertagna  
Roberto Comazzi  
Maria Rosaria Iardino  
Paola Panzeri  
Gianluca Rossi

~~Roberto Satolli~~ **ASSENTE**

Con l'assistenza del Segretario:

Edy Di Legge

Su proposta: Direttore Scientifico

Giovanni Apolone

Oggetto: Approvazione dell'Accordo Quadro con la Fondazione GONO Onlus

Il Direttore Generale  
Stefano Manfredi

Il Direttore Amministrativo  
Andrea Frignani

Il Direttore Sanitario  
Oliviero Rinaldi

Il Dirigente Proponente s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO) –  
Antonio Cannarozzo

Il Dirigente s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e LP –  
Elena Teresa Tropiano

L'atto si compone di n. 9 (nove) pagine, di cui n. 6 (sei) pagine di allegati, parte integrante

Atti n. 1.6.05-301/2020



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Premesso** che la Fondazione, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, istituito ai sensi del D. Lgs n. 288/2003 e s.m.i., è “ente a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità” in particolare, in ambito oncologico;

**dato atto** che la Fondazione GONO Onlus, con sede legale in via Goffredo Mameli 3/1, Genova, persegue finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività di ricerca sanitaria con particolare ma non esclusivo riguardo alla ricerca applicata in campo pre-clinico e clinico nella terapia dei tumori;

**considerato** che è interesse di entrambi gli Enti nell'ambito della ricerca scientifica avviare una collaborazione sviluppando progetti comuni al fine di creare sinergie, unendo gli sforzi e le risorse di ciascuno e potenziando al massimo il supporto reso alla comunità scientifica;

**visto** il testo di *Accordo Quadro* concordato tra le parti ed allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, che prevede la successiva definizione di appositi accordi aventi ad oggetto:

- attività di ricerca e progetti di sviluppo in aree tecnologiche strategiche di mutuo interesse;
- scambio di informazioni e materiali di ricerca scientifici e tecnologici;
- scambi e visite di studenti e personale scientifico;
- organizzazione di seminari, conferenze e simposi scientifici;

**vista** la documentazione, depositata in atti al relativo fascicolo, con la quale la prof.ssa Lisa Licitra, Direttore della s.c. Oncologia Medica 3 – Tumori Testa-collo della Fondazione e il dott. Filippo Pietrantonio, Dirigente Medico presso la s.c. Oncologia Medica I della Fondazione, diretta dal prof. Filippo de Braud, hanno manifestato il proprio interesse ad avviare una collaborazione scientifica con la Fondazione GONO;

**preso atto** della durata quinquennale dell'*Accordo Quadro* di cui trattasi dalla data dell'ultima sottoscrizione;

**verificato** che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico della Fondazione;

**ritenuto** pertanto di approvare l'*Accordo Quadro* di cui trattasi, in conformità alle disposizioni degli artt. 4 e 13 dello Statuto della Fondazione, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12F del 20 febbraio 2012;



**considerato** che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

- 1-di approvare l'*Accordo Quadro*, di durata quinquennale, con la Fondazione GONO Onlus, con sede legale in via Goffredo Mameli 3/1, Genova, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2-di individuare la prof.ssa Lisa Licitra, Direttore della s.c. Oncologia Medica 3 – Tumori Testa-collo della Fondazione, e il dott. Filippo Pietrantonio, Dirigente Medico presso la s.c. Oncologia Medica I della Fondazione, diretta dal prof. Filippo de Braud, Responsabili Scientifici, quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto presso la Fondazione, nonché persone autorizzate al trattamento dei dati oggetto dell'Accordo in argomento;
- 3-di dare mandato al Direttore Generale per l'approvazione di eventuali successivi progetti, mediante separati atti contrattuali nell'ambito e per gli scopi di cui all'Accordo in argomento;
- 4-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009.

IL PRESIDENTE  
(Marco Votta)

ACCORDO QUADRO

T R A

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, (più brevemente chiamato INT) con sede in Milano, Via Venezian, 1, codice fiscale n. 80018230153, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Marco Luigi Votta, Presidente, domiciliato per la carica presso la anzidetta sede della Fondazione,

E

La Fondazione GONO Onlus (più brevemente chiamata GONO), con sede legale in Genova, Via Goffredo Mameli 3/1, iscritta nel Registro delle Persone giuridiche Prefettura di Genova n. 10, codice fiscale n. 95013190103, nella persona del Prof. Alfredo Falcone, Presidente della Fondazione, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione.

INT e GONO sono altresì definiti singolarmente “Parte” o congiuntamente “Parti”.

Premesso

- INT è un IRCCS che persegue, fra le proprie finalità, lo svolgimento di attività di ricerca biomedica e sanitaria di tipo clinico e traslazionale e l'elaborazione ed attuazione, direttamente o in rapporto con altri enti, di programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza;
- GONO è una Fondazione Onlus, senza scopo di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca sanitaria a beneficio della collettività diffusa nel settore biomedico oncologico, con particolare ma non esclusivo riguardo alla ricerca applicata in campo pre-clinico e clinico nella terapia dei tumori, e impegnandosi a divulgare e mettere a disposizione della collettività diffusa i risultati delle sperimentazioni cliniche e degli studi scientifici, comunque condotti, al fine di ampliare il patrimonio delle conoscenze scientifiche condivise. Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione prevede la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati.

- le Parti nell'ambito della ricerca scientifica hanno il comune interesse ad eseguire studi e ricerche, insieme ed in autonomia inerenti ai meccanismi di insorgenza, sviluppo e crescita tumorale, al fine di sviluppare nuove conoscenze e nuove metodologie diagnostiche e terapeutiche;
- le Parti, nell'ambito della ricerca scientifica, avvertono la necessità di realizzare un'attività di collaborazione scientifica sviluppando progetti comuni al fine di creare sinergie, unendo gli sforzi e le risorse di ciascuno e potenziando al massimo il supporto reso alla comunità scientifica;
- le Parti, al fine di realizzare concretamente e sviluppare tale collaborazione scientifica, intendono stipulare il presente accordo quadro.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

#### **- Art. 1 – Premesse e allegati -**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

#### **- Art. 2 – Oggetto -**

Le attività di collaborazione e formazione di cui in premessa, potranno essere intraprese attraverso:

- attività di ricerca e progetti di sviluppo in aree tecnologiche strategiche di mutuo interesse;
- scambio di informazioni e materiali di ricerca scientifici e tecnologici (inclusi servizi come l'utilizzo di facilities istituzionali);
- scambi e visite di studenti e personale scientifico;
- organizzazione di seminari, conferenze e simposi scientifici;
- ogni altra attività che le Parti concordino per iscritto di voler intraprendere.

Le attività di collaborazione saranno disciplinate mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni e/o accordi che regoleranno nel dettaglio le attività interessate, anche per quanto concerne gli aspetti di carattere operativo (quali, ad esempio, la temporanea presenza di personale di una Parte nelle strutture e nei laboratori dell'altra Parte) ed economico.

#### **- Art. 3 – Impegni e ruoli delle Parti -**

Le Parti danno atto che il presente accordo quadro non produce obblighi di natura economica. In particolare GONO dà atto che da quanto previsto dal presente Accordo Quadro non deriveranno costi aggiuntivi a carico del bilancio dell'INT.

#### **- Art. 4 – Durata -**

In presente Accordo Quadro avrà una durata di anni cinque (5) a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa comunicazione scritta tra le Parti.

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo Quadro previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC con preavviso di almeno sei mesi.

In ogni caso, la scadenza del presente accordo quadro non influirà sul completamento dei programmi e progetti avviati nell'ambito delle attività di collaborazione di cui all'art. 2

#### **- Art. 5 – Gestione della proprietà intellettuale dei risultati scientifici -**

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente Accordo Quadro, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui all'art. 2 porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo, il tutto nel rispetto ed in attuazione della normativa prevista dal vigente *Codice della Proprietà Industriale*.

Le Parti si danno atto fin d'ora che:

- di comune accordo conferiranno l'incarico di "Parte Operativa" alla Parte che sarà responsabile della gestione operativa delle fasi di brevettazione, di licensing o altre opportune modalità di valorizzazione di ciascun diritto di privativa generato dalla collaborazione di ricerca e a titolarità congiunta. Tale scelta dovrà prendere in esame il ruolo ed il peso relativo delle Parti nell'invenzione, nonché le caratteristiche peculiari delle Parti (ovvero competenze specifiche e sistema di relazioni) al fine di massimizzare le opportunità di sfruttamento delle stesse;
- le spese di deposito, prosecuzione e mantenimento del brevetto saranno divise equamente tra le Parti nel caso di diritti di privativa a titolarità egualmente congiunta e, in caso contrario, saranno divise in base alle rispettive quote di titolarità detenuta;
- i proventi delle iniziative di valorizzazione, ad esclusione di grant o sponsorizzazioni alla ricerca, saranno ripartiti tra le Parti in relazione alle quote di titolarità, detratti i costi brevettuali.

Nel corso di svolgimento delle attività, i responsabili delle attività dovranno prontamente comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento della ricerca e informare i rispettivi uffici/organi istituzionali competenti in materia di tutela della proprietà intellettuale per l'attivazione delle dovute procedure.

Relativamente alle pubblicazioni, nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché queste non compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nome degli autori. Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, compreso se richiesto per la partecipazione a consorzi di ricerca con terze parti, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte e dandone opportuna comunicazione anticipata.

#### **- Art. 6 – Riservatezza e tutela dei dati personali -**

Le Parti si impegnano ad improntare i loro rapporti ad un principio di leale collaborazione, evitando qualsiasi comportamento od azione che possano risultare dannosi ad una delle Parti stesse.

Inoltre, le Parti si impegnano a trattare come confidenziali e a non utilizzare, se non per il perseguimento degli scopi attenenti alla esecuzione del presente Accordo Quadro, tutte le informazioni che verranno reciprocamente scambiate.

Le parti sono tenute al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei campioni biologici, per quanto di pertinenza, al fine di minimizzare i rischi di distruzione anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme con le finalità della ricerca, dei dati e dei campioni biologici.

Inoltre, in ottemperanza alla disciplina a tutela dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto, e acconsentono che il conferimento dei rispettivi dati, pur se facoltativo, è tuttavia indispensabile ai fini dell'instaurazione/esecuzione del presente accordo; che i dati personali conferiti direttamente da ciascuna delle Parti saranno utilizzati esclusivamente al fine di realizzare il presente Accordo Quadro e trattati sia mediante strumenti automatizzati, sia su supporto cartaceo; che i dati non saranno comunicati, né diffusi a terzi, se non per quanto strettamente necessario alla esecuzione del presente Accordo Quadro; che ciascuna delle Parti ha diritto di accedere ai dati che la riguardano e di esercitare il diritto di integrazione, rettifica, cancellazione, ecc., garantiti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., rivolgendosi all'altra parte della quale dà atto di conoscere estremi identificativi, sede, riferimenti e recapiti essenziali allo scopo.

#### **- Art. 7 – Uso del nome e/o logo delle parti -**

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome, il logo e/o qualsiasi altro segno distintivo dell'altra Parte, senza preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima.

#### **- Art. 8 Comunicazioni -**

Ogni avviso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dal presente Accordo Quadro dovrà essere inviato a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC o consegnato a mano alle Parti, in modo che comunque risulti l'avvenuta ricezione, presso i loro rispettivi indirizzi e recapiti.

Qualsiasi comunicazione tra le Parti, relativa all'esecuzione del presente accordo quadro, dovrà essere inviata all'indirizzo di seguito riportato:

INT:

[direzione.scientifica@istitutotumori.mi.it](mailto:direzione.scientifica@istitutotumori.mi.it)

GONO:

[fondazionegono@messaggipec.it](mailto:fondazionegono@messaggipec.it)

Via Goffredo Mameli 3/1

16122 – Genova

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi, con le stesse modalità previste dal presente accordo

#### **- Art. 9 Deroghe ed integrazioni -**

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Accordo Quadro nonché i regolamenti e le convenzioni che lo attuano, così come indicati nei precedenti articoli, dovranno essere concordati per iscritto tra le Parti ed entreranno in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei relativi legali rappresentanti, salvo diversa pattuizione ivi prevista.

#### **- Art. 10 Legge applicabile e Foro esclusivo -**

Il presente Accordo Quadro è sottoposto alla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse nascere tra le Parti in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente Accordo Quadro, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano

#### **- Art. 11 Originali -**

Il presente Accordo Quadro è stato redatto in due (2) originali e viene sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle Parti per presa visione ed accettazione del contenuto dello stesso.



Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, \_\_\_\_\_

Il Presidente della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  
Dott. Marco Luigi Votta

\_\_\_\_\_

Genova, 10-07-2020

Il Presidente della Fondazione GONO Onlus  
Prof. Alfredo Falcone

  
\_\_\_\_\_